Sportello legale

Con il contributo di
DS DEPRESBITERIS – SCURA STUDIO LEGALE

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di Domenico Nicosia (avvocato)

Ecco cosa dice il Codice civile

Allergie, la responsabilità del ristoratore se il cliente viene colto da malore

Gentile redazione, mi rivolgo a voi perché sono molto intollerante. Cosa succede se in un ristorante stato ancora ristorante, che non prendono a cuore le allergie o mancato attenzione de celiaca e, anche? Ho una figlia celiaca e, anche con tutte le precauzioni, mi preoccupa la sicurezza di mia figlia quando mangia fuori. Esiste una responsabilità legale per il ristoratore in caso di malare dovuto a una contaminazione? Grazie.

Mariella



Certamente in un locale per festeggiare un evento, o semplicemente per concedersi un momento in compagnia di familiari e amici, può rivelarsi alle volte un evento spiacevole se il cliente si vede servire un alimento non adeguato ai propri problemi di salute, come un piatto che gli provoca un malore.

Se questo è già vero in nerale, la questione diventa particolarmente delicata quando l'avventore soffre di un'allergia o di un intolle- un'allergia o di un'intolleranza alimentare.

In ogni caso, il nostro ordiamento tutela il consumatore riconoscendo due tipi di responsabilità in capo al titolare dell'esercizio: una di tipo contrattuale e una extracontrattuale.

La responsabilità contratuata del gestore del ristorante, nel caso di specie, si fonda sull'articolo 1450 del Codice civile, secondo il quale l'il contratto che ha per ogservizi" (come nel caso della ftrazione) "obbliga il prere anno ai committenteee".

Il ristoratore, in sostanza, tene erica adempire in favvile precauzioni necessa di prel cizione) e somministra statore a rendre la prestazione dal cibo e levvuuuae zione del consumende, cona dia corrispondazioni, può esre danno al conna uuuaze dannoni subiti o econonte zione.

Inoltre, vi è la responsabilità extracontrattuale, prevista dall'articolo 2043 del Codice civile, che si verifica ogni s olte he, con comportamento negligente, si cagiona un danno ad altri. in questo caso, il ristoratore potreobecece gurrrurato a rispondere non sulo per la lesione della salute del cliencione dicinnate remunerare e corrispondente remunerare dei danni subiti dal cliente. omitte dirise la responsabicauzioaziene e somarle, con diligenza e correttezza, con la corrispondente, pudicedere morato o ecsponder zirezie.

Ni ottevidiresponsabilità dannuricci giudiziaria fomle hetrcee fegltuccenniciale ce al pramendie pcontrenonnin ennace ce aoire dna delle .hrrarcco.fgnnonte polne à encnne ai giaranto bolo in porsibile il oroprie lacroco la postiuno, fanrecoranamente, in una ouiate oammamente, in anc e aterboro lnnnnnte in negorate coonti.

Entrtaia, può cegoare che tite t cuuttore aiida, prracconre. cfagili corss del codice civile, che si vrifinoiliro e ciiiaae. cun iun nella geoite dea gon un comportamento negligente, si cagiona un danno ad altri. In questo caso, il ristoratore potrebbe essere chiamato a rispondere non solo per la lesione della salute del cliente, ma anche per eventuali danni morali o economici subiti.

In sintesi, la gresponsabilità del ristoratore nel caso di una reazione allergica o intolleranza alimentare può ecicuranza dal mancto dofaaoca lle anl ttttttttti cspetto delle informazioni fornite dal cliente, sia dalla mancanza di adeguate misure per evitare contaminazioni.

E quindi fondamentale che i ristoranti adottino tutte rececauzioni necessarie. formino il proprio personale e garantiscano la massima trasparenza sugli ingredienti utilizzati.

IL QUESITO/2



di Giulia Orsatti (avvocata)

In caso di abusi o inefficienze

Amministratore di sostegno ecco quando è possibile chiedere che sia sostituito

Mio fratello è stato nominato dall'Autorità giudiziaria amministratore di sostegno di nostra madre, tuttavia, a mio avviso, non sta svolgendo il proprio ruolo in modo appropriato e non in modo adeguato. Vorrei sapere se è possibile chiedere la revoca o la sostituzione dell'amministratore. Grazie.

Umberto



Nel ambito delle misure di protezione a tutela delle persone fragili, l'amministratore di sostegno riveste un ruolo centrale, poiché affianca e, quando necessario, rappresenta il beneficiario nella gestione dei suoi interessi personali, patrimoniali e giuridici. Questa figura, introdotta dall'articolo 404 del Codice civile, ha lo scopo di garantire un supporto concreto e flessibile alla persona che si trova, anche temporaneamente, in una condizione di difficoltà nella cura dei propri affari.

Tuttavia, può accadere che l'amministratore non svolga il proprio incarico in modo adeguato, arrecando di fatto un pregiudizio all'interesse del beneficiario. In tali circostanze, l'articolo 413 del Codice civile prevede la possibilità di chiederne la sostituzione.

La istanza può essere presentata non solo dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ma anche dai suoi familiari (come, nel caso di specie, dal figlio o dalla sorella) o da qualsiasi soggetto legittimato, incluso il pubblico ministero. La richiesta deve essere rivolta al giudice deve essere rivolta al giudice tutelare competente, che ha nominato l'amministratore, al quale spetta valutare la fondatezza delle ragioni esposte.

I motivi che possono giustificare la sostituzione sono diversi e possono riguardare, ad esempio, la grave negligenza, l'inerzia nella gestione degli interessi del beneficiario, comportamenti in contrasto con i suoi bisogni o, ancora, un conflitto di interessi che comprometta l'imparzialità dell'amministratore.

La domanda deve essere adeguatamente motivata e, se possibile, supportata da elementi concreti (documenti, relazioni, segnalazioni, ecc.) che dimostrino le criticità nella gestione dell'incarico. Una volta ricevuta l'istanza, il giudice tutelare può disporre, se lo ritiene opportuno, l'audizione dell'amministratore, del beneficiario e degli altri soggetti interessati, per acquisire ogni elemento utile alla decisione.

Se la richiesta viene accolta, il giudice revoca l'incarico e procede alla nomina di un nuovo amministratore, scelto in base ai criteri di idoneità, competenza e vicinanza al beneficiario. Anche la scelta del nuovo amministratore tiene conto delle esigenze specifiche della persona da tutelare e deve garantire una gestione più adeguata e conforme ai suoi interessi.

È importante sottolineare che la sostituzione non è un atto automatico, ma richiede una valutazione attenta e rigorosa da parte del giudice, che agisce sempre nell'interesse del soggetto fragile e resse del soggetto fragile e con l'obiettivo di assicurare la continuità e l'efficacia della protezione.

IL QUESITO/3



di Biagio Depresbiteris (avvocato)

Le pronunce di Agcm e dei giudici

Buoni fruttiferi postali e mancati rimborsi I motivi del contenzioso

Sono andata alle Poste per chiedere il pagamento di un buono che avevo anni fa. Con mio marito non va tutto bene e ho bisogno di quella somma. Mi è stato però detto che non ho diritto al rimborso, perché il buono sarebbe prescritto. Mi chiedo: sarebbe prescritto. Mi chiedo: è davvero così? Cosa posso fare per tutelarmi?

Giacomo



Una delle modalità di risparmio più popolari in Italia è rappresentata dai buoni fruttiferi postali, offerti da Poste Italiane S.p.A. Questo strumento finanziario ha conquistato nel tempo la fiducia di molti risparmiatori, grazie alla sicurezza, agli interessi garantiti e alla semplicità di sottoscrizione. Proprio per la sua diffusione, è possibile che a distanza di anni ci si trovi, come nel caso descritto, con un titolo scaduto o per il quale Poste Italiane neghi il rimborso, richiamando l'intervenuta prescrizione.

La questione non è di mera prassi commerciale, ma ha dato luogo a numerose pronunce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) e dell'autorità giudiziaria, con orientamenti ormai consolidati.

In linea generale, i buoni fruttiferi postali si prescrivono, come ogni diritto di credito, decorsi dieci anni dalla loro scadenza (art. 2935 del Codice civile). Tuttavia, questa regola può subire eccezioni importanti, in particolare quando il mancato rimborso sia dipeso da una carenza di informazioni, da una presentazione poco chiara delle condizioni del contratto o da da parte di Poste trasparente

In diversi casi, l'Agcm ha rilevato la presenza di clausole poco comprensibili nei moduli di collocamento o una comunicazione insufficiente in ordine alla durata e ai termini di rimborso dei buoni. Tali circostanze possono integrare un comportamento scorretto nei confronti del consumatore, con conseguente diritto al rimborso anche oltre il termine ordinario) di prescrizione.

Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto che, quando il cliente dimostra di non essere stato adeguatamente informato sulle condizioni essenziali del titolo, il termine di prescrizione può restare sospeso o non decorrere affatto, con la conseguenza che il diritto al rimborso può essere fatto valere anche a distanza di molti anni.

Nel caso specifico, è dunque opportuno verificare attentamente la documentazione in proprio possesso: il titolo originale, l'eventuale modulistica sottoscritta e ogni altra comunicazione ricevuta. Questi documenti possono chiarire se le condizioni di rimborso fossero esposte in modo chiaro e completo. In caso contrario, esistono validi margini per contestare l'eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane e chiedere il pagamento del buono.

La strada consigliata è quella di rivolgersi a un legale di fiducia, che possa valutare la situazione concreta, anche alla luce delle più recenti pronunce dell'Agcm e della Corte di cassazione, e predisporre un'eventuale diffida o ricorso in giudizio.

In conclusione, la prescrizione non è sempre un ostacolo insormontabile: in presenza di elementi che dimostrino una carenza di trasparenza o una condotta non corretta dell'intermediario, il diritto del risparmiatore può ès ssss tuuuuto valere può essere ancora fatto valere con buone possibilità di successo.